

*Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder*
CUP: J13D21006250002

Webinar

***I procedimenti amministrativi in materia di comunicazione
elettronica (banda larga e impianti radioelettrici)***

**Intervento
a cura di Massimo Puggioni**

1 marzo 2022

Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche

Integralmente sostituito dal

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Art. 43 (ex 86) - Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

Art. 44 (ex 87) - Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

Art. 45 (ex 87-bis) - Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

Art. 46 (ex 87-ter) - Variazioni non sostanziali degli impianti

Art. 47 (ex 87-quater) - Impianti temporanei di telefonia mobile

Art. 48 - Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica

Art. 49 (ex 88) - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

Semplificazioni PNRR

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108

ART. 40

Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unita' immobiliari

D.Lgs. n. 259/2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche)

Art. 43. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro **sei mesi novanta giorni** dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

- a) *su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;*
- b) *su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.*

D.Lgs. n. 259/2003 (*Codice Comunicazioni Elettroniche*)

Art. 43. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

- Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici **sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria** [...], pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49.
- Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica **non si applica la disciplina edilizia e urbanistica**.
- Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, **non costituiscono unità immobiliari** [...] e **non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale**.
- Restano ferme le disposizioni a **tutela dei beni ambientali e culturali** contenute nel d.lgs. n. 42/2004, nonché le disposizioni a tutela delle **servitù militari** di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49

Impianti radioelettrici

Art. 44 (ex 87). Nuovi impianti. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, **viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [ARPA], della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità**, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

Impianti radioelettrici – art. 44 (ex 87) D.Lgs. n. 259/2003

3. L'istanza, **redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici**, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità [...]. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, **è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività**.

4. [...] all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati **si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario**, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione

Impianti radioelettrici – art. 44 (ex 87) D.Lgs. n. 259/2003

5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. **L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale

Impianti radioelettrici – art. 44 (ex 87) D.Lgs. n. 259/2003

7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, **il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi**, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati **e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.**

Impianti radioelettrici – art. 44 (ex 87) D.Lgs. n. 259/2003

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati**, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10 del presente articolo.

Conferenza asincrona:

- *Termine per determinazioni senza interessi sensibili: 45 → 23 giorni*
- *Termine per determinazioni con interessi sensibili: 90 → 45 giorni*
- *Termine per richiesta integrazioni: 15 → 8 giorni*

Conferenza sincrona:

- *Durata lavori senza interessi sensibili: 45 → 23 giorni*
- *Durata lavori con interessi sensibili -> 90 → 45 giorni*

Impianti radioelettrici – art. 44 (ex 87) D.Lgs. n. 259/2003

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il **termine perentorio di novanta giorni** dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9-ter: Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario

Impianti radioelettrici – art. 44 (ex 87) D.Lgs. n. 259/2003

Segue comma 10

Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, **nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso**, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso

Altri casi di silenzio assenso da non confondere

Casi di esclusione dal tacito assenso nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14/bis della Legge n. 241/1990

- Casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi

Casi di esclusione dal silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990

- atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;
- casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;
- atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Impianti radioelettrici – art. 45 (ex 87-bis) D.Lgs. n. 259/2003

Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di **installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive**, l'interessato trasmette all'Ente locale una **segnalazione certificata di inizio attivita'** contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo [*sedime ferroviario*], indipendentemente dai Watt di potenza.
2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.
3. Qualora **entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo**, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Impianti radioelettrici – art. 45 (ex 87-bis) D.Lgs. n. 259/2003

Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è **corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni**, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, siano interventi di minore rilevanza, **è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato**. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

D.L. n. 77/2021 – Art. 40 comma 5

Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, **fino al 31 dicembre 2026**, gli interventi di cui agli articoli **87 bis e 87 ter** del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa **comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale**, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e **non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati.**

Gli impianti **sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.**

Impianti radioelettrici – art. 46 (ex 87-ter) D.Lgs. n. 259/2003

Variazioni non sostanziali degli impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, **nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo**, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette all'Ente locale **una comunicazione** descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato

→ *Fino al 31/12/2026 si applica la procedura (più gravosa) di cui al D.L. n. 77/2021 – Art. 40 comma 5*

Impianti radioelettrici – art. 35 D.L. n. 98/2011

Altre semplificazioni

4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad **autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento** all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, **le installazioni e le modifiche**, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati**

4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, **possono essere effettuate senza alcuna comunicazione** all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36

Impianti radioelettrici – art. 47 (ex 87-quater) D.Lgs. n. 259/2003

Impianti temporanei di telefonia mobile

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di **impianti temporanei di telefonia mobile**, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre **centoventi giorni** dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una **comunicazione** a cui e' allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto e' attivabile qualora, **entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.**
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i **sette giorni**, e' soggetta a **comunicazione**, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Riepilogo impianti radioelettrici

INTERVENTO		REGIME	RIFERIMENTO NORMATIVO	
Installazione di un nuovo impianto	Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W	SCIA con attivazione immediata	art. 44 D.Lgs. 259/2003	
	Apparato per la rete di banda larga mobile con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti	SCIA con attivazione immediata (*)	art. 45 D.Lgs. 259/2003	
	Impianto con potenza in singola antenna superiore a 20 W da realizzare su nuova infrastruttura	Autorizzazione	art. 44 D.Lgs. 259/2003	
Modifica delle caratteristiche di un impianto già provvisto di titolo abilitativo	Modifica non sostanziale che comporti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati	Comunicazione con attivazione immediata (*)	art. 46 D.Lgs. 259/2003	
	Modifica sostanziale o che comporti aumenti delle altezze superiori a 1 metro o aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati	Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W	SCIA con attivazione immediata	art. 44 D.Lgs. 259/2003
		Apparato per la rete di banda larga mobile con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie, da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti	SCIA con attivazione immediata (*)	art. 45 D.Lgs. 259/2003
		Impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 W	SCIA con attivazione immediata	art. 44 D.Lgs. 259/2003
	Modifica delle sole caratteristiche trasmissive	SCIA con attivazione immediata (*)	art. 45 D.Lgs. 259/2003	
Installazione e modifica, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 259/2003, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati		Comunicazione con attivazione immediata	art 35 comma 4 D.L. 98/2011	
Installazione e attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri		Nessun adempimento	art 35 comma 4-bis D.L. 98/2011	
Installazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione		Comunicazione con attivazione differita	art 47 comma 1 D.Lgs. 259/2003	
Installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni		Comunicazione con attivazione immediata	art 47 comma 2 D.Lgs. 259/2003	

(*) Fino al 31/12/2026 si applica la procedura di cui al D.L. n. 77/2021 – Art. 40 comma 5 (Comunicazione con attivazione differita)

Impianti radioelettrici – art. 48 D.Lgs. n. 259/2003

Semplificazione delle procedure per gli impianti di interesse aeronautico

1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime **che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente** deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti, e **acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.**
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, **i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.**

Banda larga e impianti di rete fissa

Art. 49 (ex art. 88). Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, **i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.**

L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Banda larga e impianti di rete fissa – art. 49 D.Lgs. 259/2003

3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, **l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi**, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati **e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.**

Banda larga e impianti di rete fissa – art. 49 D.Lgs. 259/2003

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati**, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.

Conferenza asincrona:

- *Termine per determinazioni senza interessi sensibili: 45 → 23 giorni*
- *Termine per determinazioni con interessi sensibili: 90 → 45 giorni*
- *Termine per richiesta integrazioni: 15 → 8 giorni*

Conferenza sincrona:

- *Durata lavori senza interessi sensibili: 45 → 23 giorni*
- *Durata lavori con interessi sensibili -> 90 → 45 giorni*

Banda larga e impianti di rete fissa – art. 49 D.Lgs. 259/2003

7. Trascorso il termine di **trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi**, la medesima si intende in ogni caso accolta.

Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, **il termine è ridotto a dieci giorni**.

Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti **il termine è ridotto a otto giorni**.

I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.

Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Banda larga e impianti di rete fissa – art. 49 D.Lgs. 259/2003

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, **la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.** Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio **equivale ad accoglimento dell'istanza**, salvo che non sia stato espresso **un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.** Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Banda larga e impianti di rete fissa – art. 49 D.Lgs. 259/2003

Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

Segue comma 9.

L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Banda larga e impianti di rete fissa – art. 49 D.Lgs. 259/2003

10.

Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie **varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica**, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, **con un preavviso di almeno quindici giorni**, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. **L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.** Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.